



*Qui proteggiamo natura e cultura*

## **REGOLAMENTO SULL'USO FORESTALE DEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE-VELINO**

Approvato con delibera di Consiglio Direttivo n° 25 del 21/04/1999

Modificato con delibera di Consiglio Direttivo n° 59 del 31/08/2007

## INDICE

<b>CAPO I UTILIZZAZIONI FORESTALI.....</b>	<b>1</b>
ART. 1 TAGLI BOSCHIVI CONSENTITI .....	3
ART. 2 AUTORIZZAZIONI AL TAGLIO.....	3
ART. 3 REGOLE TECNICHE.....	3
ART. 4 DIVIETI .....	3
ART. 5 INDENNIZZI PER MANCATO TAGLIO .....	4
<b>CAPO II PIANTE SECOLARI.....</b>	<b>4</b>
ART. 6 CARATTERISTICHE DELLE PIANTE SECOLARI.....	4
ART. 7 STIMA E VALORE DI INDENNIZZO .....	4
ART. 8 IMPEGNI DEL PROPRIETARIO E SEGNALAZIONE DELL'ESEMPLARE.....	5
ART. 9 PROCEDURA DI INDENNIZZO.....	5
<b>CAPO III ALBERATURE E FILARI.....</b>	<b>6</b>
ART. 10 GESTIONE FILARE DI ALBERI E CESPUGLI.....	6
ART. 11 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONI DI FILARI .....	6
<b><u>ALLEGATO A: ELENCO DELLE SPECIE A LENTO ACCRESCIMENTO (<math>\varnothing &gt; 45</math> CM) .....</u></b>	<b>7</b>
<b><u>ALLEGATO B: ELENCO DELLE SPECIE A RAPIDO E MEDIO ACCRESCIMENTO (<math>\varnothing &gt; 60</math> CM).....</u></b>	<b>8</b>
<b><u>ALLEGATO C: RICHIESTA DI INDENNIZZO PER IL MANCATO TAGLIO DI PIANTE SECOLARI .....</u></b>	<b>9</b>

## **CAPO I**

### **UTILIZZAZIONI FORESTALI**

#### ***Art. 1 Tagli boschivi consentiti***

All'interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino i tagli boschivi sono ammessi nei seguenti casi:

- a) per uso civico come previsto dall'art. 21 della L.R. n° 54/89 e dall'art.8 della L.R. n°38/96;
- b) per uso commerciale. I boschi da destinare all'uso commerciale dovranno essere principalmente di origine artificiale, e comunque gli interventi selvicolturali dovranno favorire la formazione di popolamenti forestali tendenti alla naturalità e alla maggiore diversità biologica e strutturale.

#### ***Art. 2 Autorizzazioni al taglio***

Fino ad approvazione della zonizzazione del Parco la realizzazione dei tagli boschivi dovrà avvenire secondo le normali prescrizioni forestali, subordinatamente al nulla osta dell'Ente Parco, al quale dovrà essere rimessa formale e documentata richiesta dall'Ispettorato Forestale competente per territorio, e fatte salve le clausole, principi e prescrizioni di cui agli articoli che seguono.

#### ***Art. 3 Regole tecniche***

Il piano di taglio dovrà prevedere la preservazione delle piante:

- a) da frutto e/o di interesse faunistico
- b) di grosse dimensioni anche se seccaginose e/o deperienti, aventi caratteristiche definite negli elenchi dell' art.6 .

In ogni caso la selezione dei soggetti da sottoporre a taglio dovrà essere impostata in modo da mantenere e incentivare la massima diversità della fitocenosi.

#### ***Art. 4 Divieti***

Tutte le operazioni di utilizzazione forestale dovranno assicurare la perpetuazione del bosco e l'incremento della sua biodiversità. In particolare, fatte salve esplicite autorizzazioni per circostanziate situazioni, è fatto espresso divieto di:

- a) costruire nuove piste forestali. Laddove questo risultasse impossibile le autorizzazioni potranno essere concesse dietro deposito di regolare cauzione, con importo da stabilirsi caso per caso, restituibile solo dopo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. In tutti gli altri casi dovrà

- prevedersi l'esbosco del materiale legnoso attraverso animali da soma (cavalli e muli) e/o attrezzature non fisse (canalette, gru a cavo);
- b) ripulire il sottobosco dalle emergenze vegetazionali vive, sia arbustive che erbacee. E' consentita l'asportazione della sola ramaglia residua del taglio boschivo;
  - c) sottoporre al taglio esemplari isolati di specie autoctone inclusi in fitocenosi omogenee di specie diverse;
  - d) asportare dal bosco tronchi marcescenti o abbattuti dalle intemperie, salvo autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco
  - e) eliminare e danneggiare specie floristiche rare e protette individuate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

### **Art. 5 Indennizzi per mancato taglio**

A fronte di regolare domanda per il taglio, nei casi in cui tale operazione, tutta o in parte, risulti di particolare nocimento all'integrità ambientale o lesiva di programmi di conservazione o ricerca, l'Ente Parco, **nei limiti delle disponibilità di bilancio**, si riserva **la facoltà** di indennizzare il mancato taglio sulla base del valore **dell'usufrutto<sup>(1)</sup>**, che verrà attribuito alla pianta monumentale dall'autorità Forestale competente.

## **CAPO II**

### **PIANTE SECOLARI**

#### **Art. 6 Caratteristiche delle piante secolari**

E' vietato, salvo specifiche autorizzazioni, il taglio di piante arboree per le specie e le dimensioni di seguito indicate:

- a) diametro superiore ai 45 cm per le specie a lento accrescimento (elenco in allegato A)
- b) diametro superiore ai 60 cm per le specie a rapido e medio accrescimento (elenco in allegato B)
- c) età stimata superiore ai 100 anni nel caso di specie non indicate negli allegati A e B.

Indipendentemente dai parametri prima citati sono ritenuti meritevoli di conservazione gli individui arborei che documentatamente risultino testimoni di valori storici, religiosi, paesaggistici e naturalistici.

#### **Art.7 Stima e valore di indennizzo**

In base alla procedura descritta nel successivo art.9, per gli esemplari di cui all'art.6, potrà essere corrisposto un indennizzo a spese dell'Ente Parco sulla base di una perizia del valore

**Commento [g1]:**  $Vu = Ru(1+r)^n$   
 $\frac{-1}{r(1+r)^n}$   
dove:  
Vu= Valore del diritto dell'usufruttuario;  
Ru= reddito medio annuo, al netto delle spese, ritraibile dall'usufruttuario sulla cosa in godimento  
n= anni di durata dell'usufrutto computati dal momento della stima alla fine del diritto stesso, pari a 50 anni  
r= saggio di sconto commerciale, adottato al 4%  
L'usufruttuario al termine del suo diritto deve restituire la cosa in stato funzionante e nelle condizioni iniziali: eventuali differenze verranno regolate in denaro con i valori correnti al termine dell'usufrutto (miglioramenti o deterioramenti fondiari).

**dell'usufrutto<sup>(1)</sup> della pianta monumentale.** L'operazione di stima verrà effettuata dal C.F.S. con metodologie stabilite in accordo con l'Ente Parco.

#### **Art. 8 Impegni del proprietario e segnalazione dell'esemplare**

L'accettazione dell'indennizzo prevede il mantenimento della proprietà della pianta da parte del titolare e l'impegno dello stesso a non riproporre il taglio per un periodo di almeno 50 (cinquanta) anni. Nel periodo dell'indennizzo il proprietario della pianta è tenuto ad effettuare le buone pratiche colturali utili alla conservazione del migliore stato vegetativo dell'esemplare. Pertanto spetta al proprietario avanzare all'Ente Parco la richiesta di autorizzazione a procedere per i necessari interventi colturali di manutenzione (potature, trattamenti fitoiatrici etcc.) necessari alla buona conservazione dell'esemplare e alla prevenzione di danneggiamenti.

In vicinanza dell'esemplare andrà apposto, a spese dell'Ente Parco e con assunzione di responsabilità per il suo mantenimento da parte del proprietario, un cartello con la dicitura "Albero secolare, specie..... età stimata di ....anni alla data..... Salvato dal taglio grazie alla sensibilità del proprietario sig..... e del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino.

#### **Art. 9 Procedura di indennizzo**

Per la corresponsione dell'indennizzo, la procedura stabilita è la seguente:

- a) richiesta di autorizzazione al taglio della pianta inoltrata dal proprietario al C.F.S;
- b) nei casi previsti dall'art.6 il personale del C.F.S., dopo un sopralluogo comprensivo di perizia estimativa, trasmetterà all'interessato:
  - parere negativo per il taglio della pianta monumentale;
  - la perizia estimativa;
  - la modulistica necessaria per la richiesta di indennizzo da inviare all'Ente Parco. La modulistica e la documentazione richiesta è specificata in allegato C.
- c) eventuale sopralluogo di un rappresentante dell'Ente Parco a riscontro dell'istruttoria, per redigere il verbale di visita, nonché l'iserimento nel catasto delle Piante Monumentali del Parco;
- d) corresponsione dell'indennizzo da parte dell'Ente parco entro 12 mesi dalla ricezione della richiesta effettuata dal proprietario

## CAPO III

### ALBERATURE E FILARI

#### **Art. 10 Gestione filare di alberi e cespugli**

Anche in base a quanto previsto dalle leggi regionali in materia ambientale è vietato, salvo specifiche autorizzazioni circostanziate, il taglio di filari di alberi e arbusti disposti a gruppi e a filari. Sono consentiti interventi di potatura e contenimento dei arbusti, sotto il controllo di personale delegato dall'Ente Parco.

Per filare deve intendersi una successione lineare di vegetazione arborea e/o arbustiva che costituisce cortina visuale continua per almeno 20 metri lineari e distante almeno 50 (cinquanta) metri da fitocenosi continue (boschi).

Per gruppo isolato di piante deve intendersi un nucleo di almeno n° 3 soggetti contigui e distanti almeno 100 (cento) metri da fitocenosi continue (boschi).

#### **Art. 11 Contributo per la realizzazioni di filari**

L'Ente Parco, **nei limiti delle disponibilità**, concede ai proprietari dei terreni in cui verrà impiantato il filare, un contributo **fino a** Lire 5.000 (cinquemila) per ogni metro lineare di filari di piante arboree e arbustive autoctone. Il contributo potrà essere ottenuto dietro presentazione di regolare domanda all'Ente Parco, corredata da parere da parte dell'Autorità Forestale competente. La corresponsione del contributo avverrà dopo che sarà trascorso un anno dalla messa a dimora delle piantine per accertare il completo attecchimento.

L'accettazione dei contributi sarà considerato quale impegno da parte del titolare a non rimuovere i filari prima di 20 anni (venti) anni.

(1)

$$Vu = Ru \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$$

dove:

Vu= Valore del diritto dell'usufruttuario;

Ru= reddito medio annuo, al netto delle spese, ritraibile dall'usufruttuario sulla cosa in godimento

n= anni di durata dell'usufrutto computati dal momento della stima alla fine del diritto stesso, pari a 50 anni

r= saggio di sconto commerciale, adottato nella misura del 3%

L'usufruttuario al termine del suo diritto deve restituire la cosa in stato funzionante e nelle condizioni iniziali: eventuali differenze verranno regolate in denaro con i valori correnti al termine dell'usufrutto (miglioramenti o deterioramenti fondiari).

**Allegato A: Elenco delle specie a lento accrescimento ( $\varnothing > 45$  cm)**

	<b>Conifere</b>
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso comune
	<b>Latifoglie</b>
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer Monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di giuda
<i>Pyrus pyraister</i>	Pero selvatico
<i>Quercus Ilex</i>	Leccio
<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano
<i>Sorbus Domestica</i>	Sorbo comune
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello

**Allegato B: Elenco delle specie a rapido e medio accrescimento ( $\varnothing > 60$  cm)**

<b>Conifere</b>	
<i>Abies alba</i>	Abete bianco *
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro dell'Atlante *
<i>Cedrus himalaya</i>	Cedro dell'Himalaya*
<i>Chamaecyparis</i>	Cipresso di Lawson *
<i>Picea abies</i>	Abete rosso *
<i>Pinus nigra</i> var. <i>Villetta Barrea</i>	Pini nero di Villetta Barrea
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero *
<b>Latifoglie</b>	
<i>Acer negundo</i>	Acero negundo *
<i>Acer lobelii</i>	Acero di Lobel
<i>Acer obtusatum</i>	Acero opalo
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ippocastano
<i>Ailantus gigantea</i>	Ailanto *
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco
<i>Betula pendula</i>	Betulla pendula
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Carpinus orientalis</i>	Carpinella
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Platanus orientalis</i>	Platano
<i>Platanus hybrida</i>	Platano ibrido
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Robinia pseudo-acacia</i>	Robinia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix caprea</i> L.	Salice caprea
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Tilia phatyphyllos</i> S.	Tiglio comune
<i>Ulmus campestre</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus glabra</i>	Olmo montano

(\*) Per queste specie l'indennizzo è previsto solo nel caso che gli esemplari siano localizzati in aree urbane come indicate nel Piano Paesistico Regionale



**Allegato c: Richiesta di indennizzo per il mancato taglio di piante secolari**

Spett.le Ente Parco Regionale  
Sirente-Velino

67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)

**Oggetto: richiesta indennizzo per mancato taglio di pianta secolare**

.I. Sottoscritt. nat. a ( ) il / / e residente a ( )  
in via n° , in qualità di proprietario<sup>1</sup> della pianta ubicata nei terreni  
riportati al catasto Terreni del Comune di ....., al Foglio n°..... e particella  
n°.....,

presa visione del regolamento dell'Ente Parco Sirente-Velino sull'Uso forestale del territorio  
del Parco, del quale accetta tutte le disposizioni previste al Capo III -Piante Secolari,

**C H I E D E**

la corresponsione del giusto indennizzo per il mancato taglio della pianta secolare.

A tal proposito si allegano per la particella in cui è situata la pianta:

1.  visura catastale non anteriore a tre mesi dalla data di domanda dell'indennizzo
2.  estratto di mappa catastale non anteriore a tre mesi dalla data di domanda dell'indennizzo.
3.  dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui si attesti che *il sottoscritto è delegato anche dagli altri comproprietari a ricevere l'intera somma dell'indennizzo* (solo in caso di comproprietà)
4.  parere negativo del CFS al taglio della pianta monumentale
5.  copia della perizia estimativa

Distinti Saluti.

Per comunicazioni:

Sig.....

Via.....

Località.....

Telefono.....

<sup>1</sup> Se comproprietario bisogna indicare anche i nominativi degli altri proprietari:

NOMINATIVO PROPRIETARIO	QUOTA DI PROPRIETÀ (%)
-------------------------	------------------------

1.....	.....
--------	-------

2.....	.....
--------	-------

3.....	.....
--------	-------